fine del suo impegno e la fine dell'anno 1983, anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato.

La normativa così interpretata non viola il principio del legittimo affidamento, in quanto quest'ultimo non impone la possibilità di attribuire un quantitativo di riferimento ad un produttore il quale, scaduto il suo periodo di riconversione, non abbia ridato inizio alla produzione lattiero-casearia a seguito di un'incapacità lavorativa, e che, per tal motivo, non abbia effettuato consegne di latte nel corso dell'anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato. Né tale produttore può far valere, al fine di ottenere un quantitativo di riferimento, il quantitativo di latte che egli avrebbe consegnato nel corso di uno degli altri due anni ricompresi nel periodo 1981-1983, se, in tale biennio, non fosse stato vincolato dall'impegno assunto.

Essa non viene neppure in contrasto con il principio di non discriminazione, in quanto la disparità di trattamento subita da tale produttore per il fatto di non essere in condizione di dimostrare consegne di latte effettuate negli anni 1981 e 1982, e non può pertanto proficuamente richiedere la presa in considerazione di un altro anno di riferimento, scaturisce dal fatto che la normativa di cui trattasi non consente di prendere in considerazione un anno di riferimento non ricompreso nel periodo 1981-1983, né un quantitativo teorico calcolato sulla base di consegne di latte effettuate anteriormente al 1981. Siffatta esclusione è obiettivamente giustificata dalla necessità di prevedere una limitazione del numero di anni suscettibili di essere presi in considerazione come anni di riferimento, nel contestuale interesse della certezza del diritto e dell'efficacia del regime di prelievo supplementare.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-85/90 *

I — Antefatti e procedimento

1. *La normativa comunitaria*

a) Il *regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078*, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1) aveva istituito, tra l'altro, un meccanismo di premi di riconversione, da concedersi, su domanda, ai produttori lattiero-caseari che si impegnavano, per un periodo di quattro anni, a rinunciare alla cessione a titolo oneroso o a titolo gratuito di latte o di prodotti lattiero-caseari provenienti dalla loro azienda (art. 3).

b) Il *regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856*, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90,

* Lingua processuale: l'inglese.

pag. 10), ha istituito un prelievo supplementare sui quantitativi di latte consegnati che superano un quantitativo di riferimento da determinarsi. Tale regime è applicato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti (art. 1):

— secondo la formula A, un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte che ha consegnato ad un acquirente e che superano un quantitativo di riferimento da determinarsi (formula produttore);

— secondo la formula B, un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari (latterie) per i quantitativi di latte che gli sono stati consegnati dai produttori e che superano un quantitativo di riferimento da determinarsi. L'acquirente tenuto al versamento del prelievo trasferisce quest'ultimo soltanto sui produttori che hanno aumentato le loro consegne, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento dell'acquirente (formula acquirente).

c) Le norme generali per l'applicazione del prelievo supplementare sono contenute nel *regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857*, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13). Tale regolamento stabilisce in particolare il quantitativo di riferimento di cui al regolamento di base n. 856/84, vale a dire il quantitativo esente dal prelievo supplementare. Tale quantitativo è, in linea di principio, pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato dal produttore (formula A) oppure acquistato da un acquirente (formula B) nell'anno civile 1981 aumentato dell'1% (art. 2, n. 1). Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che sul proprio territorio il quantitativo di riferimento sia pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato nell'anno civile 1982 o 1983, con applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito (art. 2, n. 2). Gli artt. 3, 3 bis, 4 e 4 bis, del regolamento n. 857/84, come modificato, consentono agli Stati membri di prendere in considerazione alcune situazioni particolari nella determinazione dei quantitativi di riferimento, oppure di attribuire quantitativi di riferimento specifici o supplementari.

In particolare, l'art. 3 così dispone:

«Ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento di cui all'articolo 2 e nel quadro dell'applicazione delle formule A e B, sono prese in considerazione alcune situazioni particolari alle seguenti condizioni:

1) (...)

2) (...)

3) i produttori la cui produzione lattiera ha risentito sensibilmente, durante l'anno di riferimento considerato in applicazione dell'art. 2, di eventi eccezionali verificatisi prima o durante tale anno, ottengono, su loro richiesta, la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento compreso nel periodo 1981-1983.

L'applicazione del primo comma può essere giustificata dai seguenti eventi:

— una catastrofe naturale grave che colpisce in maniera notevole l'azienda del produttore;

— la distruzione fortuita delle risorse foraggere o dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera;

— una epizoozia che colpisce tutta o parte della mandria lattiera.

Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di applicazione del primo comma. L'elenco degli eventi di cui al secondo comma può essere completato secondo la procedura di cui all'art. 30 del regolamento (CEE) n. 804/68».

L'art. 3 bis, aggiunto col *regolamento modificativo (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764* (GU L 84, pag. 2) a seguito delle sentenze 28 aprile 1988, Mulder (causa 120/86, Racc. pag. 2321) e von Deetzen (causa 170/86, Racc. pag. 2355), così dispone:

«1. Al produttore di cui all'art. 12, lettera c), terzo comma:

— il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione dell'impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, scade dopo il 31 dicembre 1983, o dopo il 30 settembre 1983 negli Stati membri in cui la raccolta di latte da aprile a settembre è almeno doppia rispetto a quella del periodo ottobre-marzo dell'anno successivo,

— che non abbia ricevuto un quantitativo di riferimento alle condizioni fissate a norma dell'art. 5, paragrafo 4, lettera b), e/o dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1546/88 e/o, quando si tratti del cessionario del premio, a norma dell'articolo 2 del presente regolamento,

è attribuito provvisoriamente, a sua domanda, formulata entro un termine di tre mesi a decorrere dal 29 marzo 1989, un quantitativo specifico di riferimento (...)

2. — 6. (...)».

d) Le modalità di applicazione del prelievo supplementare sono state stabilite dal *regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546*, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12).

L'art. 3 del regolamento n. 1546/88 contiene un elenco integrativo delle situazioni che possono giustificare la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento, in conformità dell'art. 3, n. 3 del regolamento (CEE) n. 857/84. Tale elenco comprende i seguenti punti:

«— l'esproprio di una parte considerevole della superficie agricola dell'azienda gestita dal produttore che abbia com-

portato una riduzione temporanea della superficie aziendale destinata alla coltivazione dei foraggi,

— la prolungata incapacità professionale del produttore che gestiva personalmente l'azienda,

— il furto o la perdita accidentale di tutto o parte del patrimonio bovino da latte, che abbia inciso in misura notevole sulla produzione lattiera dell'azienda».

L'art. 5, n. 4, del medesimo regolamento così dispone:

«4. Entro il limite dei quantitativi di cui all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 857/84, fissati nell'allegato del regolamento stesso, gli Stati membri assegnano:

a) (...)

b) ai produttori di cui al paragrafo 2, un quantitativo di riferimento corrispondente alle vendite da essi effettuate negli ultimi dodici mesi di attività precedenti il 1° aprile 1984, applicandovi, se del caso, una percentuale; per i produttori che non raggiungono i dodici mesi di attività, gli Stati membri determinano un quantitativo annuo di vendite sulla base delle vendite effettive di tali produttori, assegnando loro un quantitativo di riferimento conformemente alle disposizioni di cui sopra.

(...)».

L'art. 9, n. 2, dello stesso regolamento recita:

«2. Ai fini dell'applicazione delle formule A e B, se dei soggetti passivi hanno iniziato la loro attività dopo l'inizio del periodo di riferimento, gli Stati membri possono assegnare loro un quantitativo di riferimento secondo modalità analoghe a quelle di cui all'art. 5, paragrafo 4, lettera b)».

2. *La causa principale*

a) Il signor William Dowling, agricoltore, assumeva, ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento n. 1078/77, l'impegno di non effettuare consegne di latte o di prodotti lattiero-caseari per il periodo 23 novembre 1978-22 novembre 1982; in cambio di tale impegno, gli veniva concesso un premio di riconversione.

Colpito da una crisi cardiaca nell'agosto 1980, il signor Dowling dovette essere operato a cuore aperto nel febbraio 1981. Tale fatto gli impediva di compiere ogni lavoro manuale fino al 1984, quando riprendeva a lavorare in misura limitata aumentando gradualmente la sua attività fisica.

Avendo l'Irlanda scelto l'anno civile 1983 quale anno di riferimento nell'ambito del regime di prelievo supplementare, il signor Dowling si vedeva preclusa la possibilità di ottenere un quantitativo di riferimento, a norma di detto regime, in quanto non poteva comprovare di aver compiuto consegne di latte nell'anno 1983.

Il 21 luglio 1989, il signor Dowling richiedeva al ministero dell'Agricoltura l'attribuzione di un quantitativo specifico di riferimento ai sensi del citato regolamento n. 764/89. Tale domanda veniva respinta in quanto il suo periodo di riconversione ai sensi del regime dei premi aveva avuto termine anteriormente al 1° ottobre 1983. Contro il suddetto diniego, il signor Dowling proponeva un ricorso dinanzi alla High Court d'Irlanda, che veniva respinto con sentenza 18 gennaio 1990.

Della controversia veniva poi adita la Supreme Court d'Irlanda, la quale, con ordinanza 2 marzo 1990, sospendeva il giudizio e sottoponeva alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:

«Se un produttore agricolo abbia diritto a un quantitativo specifico di riferimento provvisorio ai sensi dell'art. 3 quater [1] del regolamento (CEE) n. 857/84 come modificato dal regolamento (CEE) n. 764/89 qualora egli

— abbia sospeso la produzione di latte come contropartita di un premio di riconversione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77 per il periodo 23 novembre 1978-22 novembre 1982;

— sia stato colpito da incapacità lavorativa nel corso del 1983 e di conseguenza non sia stato in grado di riprendere in quell'anno la produzione di latte in una situazione in cui le autorità nazionali hanno successivamente riconosciuto che egli avrebbe avuto diritto a scegliere il 1981 o il 1982 come anno alternativo di riferimento ai sensi dell'art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) n. 857/84;

— non abbia potuto far valere una produzione di latte per il 1981 o il 1982 al fine di ottenere un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 857/84, perché gli anni suddetti ricadevano entrambi nel quadriennio del periodo di riconversione soprammenzionato».

3. *Procedimento dinanzi alla Corte*

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 22 marzo 1990.

In conformità con l'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno depositato osservazioni scritte il signor William Dowling, rappresentato dal signor Derrick Wyatt, barrister, e dal signor Brian A. Carroll, solicitor, il governo irlandese, rappresentato dal signor Louis J. Dockery, Chief State Solicitor, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Patrick Hetsch e Xavier Lewis, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso, in data 12 dicembre 1991, di assegnare la causa alla Terza Sezione, ai sensi dell'art. 95 del regolamento di procedura, e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Osservazioni scritte

1. Il *signor Dowling* osserva come la normativa pertinente disponga che il produttore

1 — (Ndt) Leggasi «art. 3 bis» invece di «art. 3 quater».

agricolo che gestisce personalmente l'azienda, se colpito da incapacità lavorativa durante l'anno di riferimento 1983 abbia diritto di stabilire, come anno di riferimento alternativo, il 1981 o il 1982. Orbene, poiché, nella fattispecie, tali anni erano entrambi ricompresi nel periodo di riconversione, il signor Dowling sostiene di aver diritto a sostituire il 1981, o il 1982, al 1983 per tutto ciò che attiene all'anno di riferimento, anche per aver diritto ad ottenere un quantitativo specifico di riferimento ai sensi del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89.

Il riferimento alla scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione dopo il 1° ottobre 1983, di cui al regolamento n. 764/89, è volto a tutelare i produttori il cui anno di riferimento è venuto a trovarsi ricompreso nel periodo di non commercializzazione o di riconversione. Pertanto, occorre interpretare la normativa in oggetto nel senso che essa prende in considerazione la scadenza del periodo suddetto dopo il 1° ottobre 1983, o dopo l'ultimo giorno di uno dei due altri anni di riferimento che si possono applicare al produttore in forza dei regolamenti relativi alle quote.

Il signor Dowling aggiunge che costituirebbe una discriminazione l'assegnare un quantitativo specifico di riferimento a un produttore il cui anno di riferimento, ossia il 1983, sia venuto a cadere in un periodo di non commercializzazione o di riconversione, e il negarlo ad un produttore il quale versi nella situazione del signor Dowling, uno dei produttori rientrati in un «caso particolare», per il quale l'anno di riferimento non era il 1983 ma, a scelta, il 1981 o il 1982.

Sarebbe altresì discriminatorio, precisa il signor Dowling, il costringerlo in un solo anno di riferimento, come il 1983, anno nel corso del quale egli si trovava colpito da incapacità lavorativa, mentre un normale titolare di un quantitativo di riferimento affetto da simile incapacità nell'anno 1983 poteva scegliere come anno di riferimento alternativo vuoi il 1981, vuoi il 1982. Né tale discriminazione può trovare giustificazione nel fatto che il ricorrente non aveva prodotto latte negli anni 1981 o 1982, in quanto tali anni erano ricompresi nell'accordo di riconversione, e non prenderli in considerazione sarebbe incompatibile con i principi che scaturiscono dalla citata sentenza 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder.

A parere del signor Dowling, ne consegue che, per quanto necessario, il combinato disposto dell'art. 3 bis del regolamento n. 857/84 e dell'art. 3 del regolamento n. 1546/88 dev'essere applicato in via analogica nei confronti di un produttore che versi nella situazione del ricorrente nella causa principale.

A parere del signor Dowling, inoltre, il regolamento n. 764/89 conserva la sua validità e va interpretato nel senso che autorizzi l'attribuzione di un quantitativo specifico di riferimento provvisorio per i produttori interessati. In ogni caso, qualora fosse dichiarata l'invalidità del regolamento medesimo per via di una discriminazione risultante dall'assenza di disposizioni adottate dalle istituzioni comunitarie, la Corte dovrebbe statuire nel senso che le autorità nazionali devono continuare ad applicare tale regolamento, estendendone il raggio d'azione ai soggetti colpiti dall'accertata discriminazione (v. sentenza 29 giugno 1988, causa 300/86, Landschoot, Racc. pag. 3443, punti 22-25 della motivazione).

Di conseguenza, il signor Dowling propone di risolvere la questione pregiudiziale nel seguente modo:

«1. Un produttore agricolo ha diritto a un quantitativo specifico di riferimento provvisorio ai sensi dell'art. 3 quater [2] del regolamento n. 857/84 come modificato dal regolamento n. 764/89 qualora egli

— abbia sospeso la produzione di latte come contropartita di un premio di riconversione ai sensi del regolamento n. 1078/77 per il periodo 23 novembre 1978-22 novembre 1982;

— sia stato colpito da incapacità lavorativa nel corso del 1983 e di conseguenza non sia stato in grado di riprendere in quell'anno la produzione di latte in una situazione in cui le autorità nazionali hanno successivamente riconosciuto che egli avrebbe avuto diritto a scegliere il 1981 o il 1982 come anno alternativo di riferimento ai sensi dell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 857/84;

— non abbia potuto far valere una produzione di latte per il 1981 o il 1982 al fine di ottenere un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento n. 857/84, perché gli anni suddetti ricadevano entrambi nel quadriennio del periodo di riconversione soprammenzionato.

2. Nella valutazione in merito all'osservanza, da parte del ricorrente, delle scadenze di cui ai regolamenti nn. 764/89 e 1033/89, le competenti autorità nazionali devono prendere in considerazione lo stato di incertezza del diritto nel quale è venuto a trovarsi il ricorrente medesimo per tutto il periodo antecedente alla presente decisione della Corte di giustizia, sollevandolo dalle preclusioni intervenute onde dargli una ragionevole possibilità di dimostrare che egli è in grado di produrre, nella sua azienda agricola, i quantitativi di latte richiesti».

2. Il *governo irlandese* rileva in limine litis che la questione pregiudiziale ha in realtà ad oggetto l'art. 3 bis, e non l'art. 3 quater del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89. La suddetta questione pregiudiziale comporta una soluzione negativa.

A parere del governo irlandese, dallo scopo, chiaro ed esplicito, perseguito dal regolamento consegue che un produttore trovantesi nella situazione del signor Dowling non ha diritto ad un quantitativo specifico di riferimento provvisorio. Nella citata sentenza 28 aprile 1988 in causa 120/86, la Corte ha infatti dichiarato che gli artt. 3 e 4 del regolamento n. 857/84 elencano in modo tassativo le situazioni in cui gli Stati membri possono attribuire quantitativi di riferimento specifici o supplementari. Poiché tali norme non contemplano la situazione di un produttore che non ha effettuato cessioni di latte durante l'anno di riferimento, in adempimento di un impegno di non commercializzazione assunto sulla base del regolamento n. 1078/77, questi può pretendere un quantitativo di riferimento solo se rientra in una o più ipotesi a tal fine specificamente indicate.

Di conseguenza, il governo irlandese, in base alla prassi legislativa e alla giurisprudenza

2 — (Ndt) Leggasi «art. 3 bis» invece di «art. 3 quater».

della Corte, ritiene che l'elenco dei casi particolari di cui all'art. 3 del regolamento n. 857/84, come integrato, abbia carattere di completezza, e che un caso come quello del signor Dowling non rientri nell'ambito, esplicitamente determinato, del regolamento medesimo. Esso aggiunge che, nella fattispecie, non può farsi luogo all'applicazione analogica di altre norme onde colmare lacune giuridiche, in quanto tale applicazione analogica è da escludersi nel caso in cui un regolamento contravvenga ad un principio generale di diritto per la chiara ed esplicita finalità da esso perseguita, e non invece per una semplice omissione.

Nei limiti in cui l'art. 3 bis del regolamento n. 857/84, come modificato, contravviene ai principi generali del diritto comunitario, il governo irlandese ritiene che il termine ivi contemplato («il 30 settembre 1983, o dopo il 30 settembre 1983») vada interpretato unicamente in base al senso diretto del testo. La previsione di date, o di scadenze determinate, costituisce un dato abituale della legislazione in materia economica, e il ricorso ai principi generali del diritto onde alterarvi la chiara intenzione del legislatore rappresenta un metodo interpretativo inaccettabile.

3. La *Commissione* osserva che il combinato disposto dell'art. 3, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 857/84 e del regolamento della Commissione n. 1546/88, prevede la possibilità di prendere in considerazione un altro anno civile di riferimento nell'ambito del periodo 1981-1983 allorquando il produttore sia stato vittima di incapacità lavorativa. Dato che tali norme non contemplano però, per i produttori, la possibilità che si prendano in considerazione forniture di latte effettuate al di fuori di tale periodo, una tale possibilità è da considerarsi esclusa anche nell'ipotesi in cui i produttori interessati non disponessero di una produzione rappresentativa nel corso dell'intero periodo in oggetto. La disparità di trattamento che ne risulta, tra produttori la cui produzione lattiera è sensibilmente diminuita durante tutto il periodo 1981-1983, e che non hanno la facoltà di ottenere un quantitativo individuale basato su di una produzione rappresentativa, e quelli, invece, che possono far valere, entro tale periodo, una produzione rappresentativa, è giustificata dalla necessità di prevedere una limitazione del numero degli anni suscettibili di essere presi in considerazione come anni di riferimento, nel contestuale interesse della certezza del diritto e dell'efficacia del regime (sentenza 17 maggio 1988, causa 84/87, Erpelding, Racc. pag. 2647).

A parere della Commissione, un'interpretazione restrittiva del requisito di cui all'art. 1, n. 1, del regolamento n. 764/89 è consona allo spirito del regime. Il regime creato col suddetto regolamento non è stato infatti concepito allo scopo di consentire l'attribuzione di un quantitativo di riferimento a produttori i quali, a causa degli eventi eccezionali di cui al combinato disposto dell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 857/84 e dell'art. 3 del regolamento n. 1546/88, non abbiano prodotto latte durante il periodo di cui trattasi.

La Commissione precisa che occorreva stabilire, se del caso, al 31 dicembre 1983 o al 30 settembre 1983 il termine di scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione che consente l'assegnazione di un quantitativo specifico di riferimento ai

sensi del regolamento n. 764/89, onde evitare nella misura del possibile un'applicazione cumulativa del regime generale di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 e del regime creato col regolamento n. 764/89. Nondimeno, ai fini del corretto funzionamento del sistema, è possibile un'applicazione simultanea dei due regimi, per un periodo di tre mesi, e per sei mesi in Irlanda, in considerazione delle loro date di applicazione.

La Commissione aggiunge che, se anche un produttore non è stato in grado di produrre latte nei dodici mesi dell'anno di riferimento, egli può pur sempre ottenere, in forza degli artt. 9, n. 2, e 5, n. 4, lett. b), del regolamento n. 1546/88, un quantitativo di riferimento nell'ambito del regime generale delle quote creato dai regolamenti nn. 856/84 e 857/84, all'interno della riserva nazionale. Tale quantitativo di riferimento è calcolato sulla base delle vendite effettuate dal produttore nel corso degli ultimi dodici mesi di attività precedenti il 1° aprile 1984, ovvero, se quest'ultimo svolge la sua attività da meno di dodici mesi, sulla base delle vendite effettive. Tale facoltà è espressamente contemplata al secondo trattino dell'art. 3 bis del regolamento n. 857/84, aggiunto dall'art. 1 del regolamento n. 764/89.

In conclusione, la Commissione propone di risolvere la questione pregiudiziale come segue:

«1. Occorre interpretare l'art. 3 bis del regolamento del Consiglio n. 857/84, come modificato dal regolamento del Consiglio n. 764/89, nel senso che un produttore agricolo non ha diritto a un quantitativo specifico di riferimento qualora egli

— abbia sospeso la sua produzione di latte come contropartita di un premio di riconversione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77 per il periodo 23 novembre 1978-22 novembre 1982;

— sia stato colpito da incapacità lavorativa nel corso del 1983 e di conseguenza non sia stato in grado di riprendere in quell'anno la produzione di latte in una situazione in cui le autorità nazionali hanno successivamente riconosciuto che egli avrebbe avuto diritto a scegliere il 1981 o il 1982 come anno alternativo di riferimento ai sensi dell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 857/84;

— non abbia potuto far valere una produzione di latte per il 1981 o il 1982 al fine di ottenere un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento n. 857/84, perché gli anni suddetti ricadevano entrambi nel quadriennio del periodo di riconversione soprammenzionato.

2. Se un produttore non ha prodotto latte nel corso dell'anno di riferimento, può essergli attribuito un quantitativo di riferimento in forza degli artt. 9, n. 2, e 5, n. 4, lett. b), del regolamento della Commissione n. 1546/88».

M. Zuleeg

giudice relatore